



Custodia e tassa cani

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt.107 e 192 LOC e gli artt. 23-26 e 44 RALOC;
- il Regolamento comunale
- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento sui cani dell'11.02.2009,
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25.05.2011

ordina:

Art. 1 **Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 **Responsabilità**

Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.



Art. 3 **Identificazione**

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali, rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 **Corsi**

Eventuali obblighi di frequenza di corsi per proprietari e detentori di cani sono definiti dalle disposizioni federali e cantonali.

Art. 5 **Autorizzazione**

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 **Struttura di detenzione**

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 **Cani pericolosi - Definizione e obblighi**

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciata l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti, fino al sequestro del cane.

Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.



Art. 8 **Fuga**

Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia Comunale e/o Cantonale.

Art. 9 **Disposizioni generali**

È assolutamente vietato lasciare vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, aree sportive aperte o cintate e nei parchi e giardini pubblici, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 **Aree di svago e di sfogo**

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 **Norme igienico sanitarie**

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei boschi, nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.



Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 **Quiete Pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 **Cani incustoditi**

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 **Morte dell'animale**

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

È permesso il sotterramento di singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato.

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 **Tassa sui cani**

Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia, con residenza a Collina d'Oro.

Il comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.

Debitore della tassa è il proprietario del cane così come registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.



In particolare sono esonerati dal pagamento della tassa annuale (art. 4 R sui cani):

- I detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo
- I detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo

Eventuali richieste di esenzioni dal pagamento della tassa vengono valutate di volta in volta dal Municipio (p es. cani da soccorso, per ciechi ecc.).

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della fattura e devono essere pagate, in rata unica, entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio entro il termine di pagamento.

Art. 16 **Sanzioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-.

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 300.-.

Riservata l'applicazione di cui al primo capoverso, la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.

Art. 17 **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 **Disposizioni abrogative**

È abrogata l'Ordinanza municipale OM 29.04 Custodia dei cani - 2012 del 21.11.2012 e l'Ordinanza municipale OM 29.07 Tassa sui cani - 2014, del 9.6.2014 .

Art. 19 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Art. 20 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 552 del 19.06.2017

Pubblicata agli albi comunali dal 23 giugno 2017 al 24 agosto 2017